

Sent. n. 133/2023 pubbl. il 19/05/2023

Rep. n. 135/2023 del 19/05/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

Cum 1987

N. 117/2023 p.u.

Liqu. controllata N. 64/23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,
procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno	Presidente
Dott. Gianluigi Canali	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

CASSA ASSISTENZIALE PARITETICA EDILE (C.A.P.E.)

Parte ricorrente

nei confronti di

ESSEPI S.R.L.

Parte resistente

==o0o==

Il Tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;



rilevato in fatto che:

- C.A.P.E. ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei beni di Essepi S.r.l.;
- il contraddittorio è stato correttamente instaurato con la notifica *ex art.* 40 CCII;
- parte resistente, pur raggiunta da regolare notificazione, non si è costituita;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali di parte resistente è situato in Chiari (BS), Via Brescia, n. 41/C e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di "imprenditore minore", come accertato da parte di questo stesso Tribunale (senza che al riguardo sia dato rilevare emergenze di segno contrario) con decreto del 16.3.2023;
 - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, desumibile dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito della ricorrente, dall'esistenza di un ulteriore indebitamento nei confronti di Inail e Inps (per l'importo di oltre €40.000,00=, cfr. DURC in atti);
- ricorre la condizione di cui all'art. 268, c. II, CCII posto che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria non è inferiore ad € 50.000,00= (posto che sommando il debito di parte resistente nei confronti di Cape e quello gravante nei confronti di Inail e Inps si giunge all'importo di oltre € 56.000,00=)

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ESSEPI SRL (c.f. 04298040983), con sede legale in Chiari (BS), Via Brescia, n. 41/C;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Andrea Casella con studio in Desenzano del Garda (BS);



Sent. n. 133/2023 pubbl. il 19/05/2023

Rep. n. 135/2023 del 19/05/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA (se del caso) al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 18/05/2023

Il Giudice estensore
Alessandro Pernigotto

Il Presidente
Simonetta Bruno

